

Misure contro l'evasione fiscale

ADDIO VECCHIO CONTANTE, LARGO ALLA TRACCIABILITA'

In questo anno 2020 si stanno accavallando disposizioni legislative, nuove e/o modificative di norme precedenti, che interessano la collettività per i mutamenti che si creeranno nel comportamento comune al momento di “pagare” una spesa. Tali novità cambieranno le nostre abitudini per il presente e per il futuro.

Lo spirito del legislatore è ispirato dal tentativo di riuscire, anche con queste misure, a combattere l'evasione fiscale e recuperare il sommerso che, in Italia, secondo statistiche fatte da diverse fonti e con diverse metodologie, hanno raggiunto la stratosferica cifra di oltre 150 miliardi di euro e forse anche di più.

Chi evade o elude il fisco sottrae risorse economiche al paese, soprattutto nelle fasi di recessione o tenue crescita economica, penalizzando tutti, sia i singoli sia il sistema produttivo del paese nella sua interezza.

Come, ormai, si sente ripetere da tempo, i prodotti peggiori creati dai soggetti che vivono in questo “quadro” fuori regola, sono l'evasione fiscale, l'attività criminale, il riciclaggio di denaro sporco.

Per combattere il fenomeno, una delle misure intraprese dal governo è cercare di traghettare l'Italia verso una modalità di pagamento digitale, detto anche *cashless*, adottando, ad esempio, misure premiali verso i consumatori per scoraggiare l'utilizzo del contante e concedendo crediti d'imposta sulle commissioni gravanti sugli esercenti per l'utilizzo degli strumenti (POS) che permettono al consumatore di pagare digitalmente.

Nell'ottica sopra descritta, anche prevedendo, nel prossimo futuro, possibili ulteriori disposizioni normative e/o disposizioni a chiarimento, per provocare l'attenzione sugli argomenti *work in progress*, ci occupiamo di riassumere cinque novità già in vigore (*ancorché alcune in regime di proroga attuativa al 1° gennaio 2021 per l'emergenza COVID-19*) che, per i consumatori comuni, avranno nel prossimo futuro sicuramente un significativo impatto.

Parliamo di:

- 1. Limitazione all'uso del contante.**
- 2. Utilizzo delle carte di credito.**
- 3. Tracciabilità delle spese per usufruire delle detrazioni fiscali.**
- 4. Scontrino elettronico**
- 5. Lotteria degli scontrini**

LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE

Dal 1° luglio, si possono utilizzare solo 2.000 euro per pagamenti in contanti e, poi, dal 1° gennaio 2022 solo 1.000 euro.

Questa misura non è nuova, ma è la riproposizione di misure analoghe già in vigore dal 2011 al 2015 (*limite 1.000 euro introdotto dal governo Monti*) e modificata nel 2016 (*limite aumentato a 3.000 euro*) dal governo Renzi.

Va subito posta, prudenzialmente, l'attenzione sul dovuto rispetto di questa misura, in quanto per i trasgressori. dei limiti in vigore temporalmente. sono **previste delle sanzioni non di poco conto:**

- da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

In caso di violazione della norma sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento improprio di contante. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ai limiti di contante in vigore a quel momento, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Rientra nel divieto anche l'effettuazione di più pagamenti sottosoglia inferiori al limite, ma artificialmente frazionati in quanto chiaramente riferiti alla stessa operazione.

Non c'è violazione nel caso in cui il trasferimento di contante, superiore al limite consentito, è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (*ad esempio quando si tratta di pagamento rateale concordato per l'effettuazione di cure dentistiche*).

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia, in quanto non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: **tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.**

Non c'è limite al denaro che si può tenere in casa, ma è considerata, invece, un'**infrazione** alla norma la **donazione o il prestito** di denaro contante, oltre il

limite consentito, **fatto tra familiari**, ad esempio in occasione di regali ai figli per compleanno, matrimonio, laurea.

In alcuni commenti si legge che per aiutare un figlio economicamente e non incorrere nelle norme sulla “donazione”, al genitore rimane la strada del “**bonifico**”, fatto in maniera occasionale, di non rilevante importo e che riporterà nella causale “**prestito infruttifero**”. Non è però chiaro cosa si intende per “occasionale” e a quanto può arrivare “**il non rilevante importo**” da trasferire con questo sistema da genitore a figlio.

Forse, per questa innovazione da adottare tra familiari, è necessario che venga spiegato (*Agenzia delle Entrate e/o Ministero dell'Economia*) dettagliatamente il comportamento da tenere da parte dei singoli soggetti, in quanto **si cambia una regola sociale storica: il modo di prestare aiuto economico da parte dei genitori ai figli.**

UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO

Al fine di rispettare i limiti all'uso del contante e permettere ai consumatori il pagamento digitale (*cashless*), sempre dal 1° luglio, **diventa obbligatorio** per gli esercenti avere il **POS**. Il POS, come tutti sanno, è la macchinetta su cui si poggia (o si infila) il Bancomat e/o la carta di credito per pagare l'acquisto effettuato senza utilizzo di contanti.

Per stimolare l'esercente a mettere a disposizione il POS, il legislatore ha previsto un “premio” per gli esercenti che ottemperano alla disposizione: verrà loro riconosciuto un **credito d'imposta del 30%** sulle commissioni applicate da banche o altri operatori finanziari che forniscono i servizi legati al POS.

Ad onor di cronaca va detto che esiste l'obbligo per gli esercenti di mettere a disposizione il POS, **ma non è prevista alcuna sanzione** per chi non lo metterà. La mancanza di sanzioni di fatto non "incentiva" gli esercenti che vogliono evitare il POS e tutto ciò che ne consegue, come i costi di connessione e di installazione.

Per la miglior riuscita della misura bisogna sperare che il credito d'imposta sulle spese di commissione stimoli al rispetto dell'obbligo del POS più esercenti possibili.

TRACCIABILITA' DELLE SPESE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI

Effettuare un pagamento digitale, oltre che rispettare l'invito a limitare l'uso del contante serve anche a rendere “tracciabile” il pagamento effettuato.

La tracciabilità dei pagamenti, a partire dall'anno di imposta 2020, è il presupposto per dare la possibilità al contribuente di poter usufruire delle detrazioni fiscali (*indicate in dettaglio nell'art. 15 del TUIR*) che spettano in sede

di dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello UNICO, ad esempio per spese di istruzione, spese funebri, spese per frequenza delle scuole dell'infanzia ecc.

Non rientrano nell'obbligo di "spesa tracciabile" le spese sanitarie effettuate in contanti per l'acquisto di medicinali e apparecchiature mediche per le quali viene comunque rilasciato lo scontrino parlante che il **Sistema Tessera Sanitaria** poi invia all'Agenzia delle Entrate con i dati e il codice fiscale del contribuente. Sono esclusi dall'obbligo della tracciatura, anche i pagamenti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (*Risposta all'interpello n. 180 di giugno u.s.*) quali sono, in via generale, le modalità di pagamento da utilizzare per poter usufruire delle detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi modello 730 e/o modello Unico. I mezzi che possono essere utilizzati sono: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. A queste modalità tracciabili può essere senz'altro aggiunto il bonifico (*bancario o postale*).

Concludiamo questo argomento con una domanda che sorge spontanea: **ma come farà l'Agenzia delle Entrate a sapere con quale modalità è avvenuto il pagamento per rendere legittima l'eventuale detrazione beneficiata dal contribuente?** Sicuramente dovrà essere attuato un sistema di colloquio tra il "titolare del servizio reso" (*medici, università, imprese funebri, asili nido ecc.*) e l'Agenzia, con cui il titolare del servizio reso, oltre che il costo dello stesso, **certificherà anche la modalità di pagamento messa in atto dal contribuente.**

SCONTRINO ELETTRONICO

A partire dal 1° gennaio 2020 per gli operatori economici sarebbe scattato **l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate, il così detto "scontrino elettronico"**. Il termine è stato prorogato al 1° gennaio 2021 per l'emergenza COVID-19.

La platea interessata è composta da commercianti, artigiani, alberghi, ristoranti ecc., che si devono adeguare a tale innovazione con **l'utilizzo di un registratore telematico** (*un registratore di cassa che può connettersi a Internet*) o di una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Come in precedenza per lo scontrino fiscale e/o ricevuta, non sono compresi in questo obbligo, ad esempio: taxi, vendite di giornali, prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Per i soggetti obbligati l'innovazione comporta alcuni benefici operativi: non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi o conservare le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti come, ad esempio, la ricevuta fiscale.

Inoltre, a fronte delle spese - per l'acquisto del registratore telematico o, se possibile, per adattare il vecchio registratore di cassa - è previsto un beneficio sotto forma di credito d'imposta.

Per il consumatore l'unico cambiamento è che riceverà, in luogo del vecchio scontrino fiscale e/o ricevuta, **un documento commerciale (senza valore fiscale)**, che potrà essere conservato, ad esempio, come prova d'acquisto per un cambio merce e/o come garanzia del bene acquistato.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È un po' curioso parlare in materia di lotta all'evasione fiscale della **"lotteria degli scontrini"** il cui esordio ufficiale è stato rimandato dal legislatore al 1° gennaio 2021, causa COVID-19.

Va parlato della lotteria perché, la stessa, è **direttamente collegata allo "scontrino elettronico"**, di cui sopra si è parlato, ad eccezione dei casi di acquisti on-line o quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per cui il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale per poter usufruire, in sede di dichiarazione dei redditi, di detrazioni e/o deduzioni fiscali.

Se l'esercente ha un **registratore telematico** in regola con le specifiche tecniche previste, **potrà emettere lo "scontrino elettronico"** che attesta l'avvenuto acquisto da parte del consumatore.

All'atto dell'emissione dello scontrino elettronico, interviene la **"lotteria degli scontrini" che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali di premi in denaro esentasse, per il consumatore che acquista beni o servizi di importo pari o superiore ad 1 euro.**

I premi non sono di poco conto, sono previsti:

- Un premio di un milione per il vincitore dell'estrazione annuale.
- 3 premi da 30.000 euro ciascuno per le estrazioni mensili.
- 7 premi da 5.000 euro per le estrazioni settimanali.

Per parteciparvi, il consumatore, dopo aver acquisito un apposito "codice lotteria", accedendo al portale dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it, **dovrà pretendere dall'esercente l'abbinamento del proprio codice lotteria allo**

scontrino elettronico. In tal modo l' esercente, replicando il sistema di comunicazione già in uso nelle farmacie con la tessera sanitaria, attraverso un lettore ottico collegherà il "codice lotteria" del consumatore allo scontrino che, telematicamente, verrà inviato all' Agenzia delle Entrate **e permetterà al consumatore di partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini.**

In sostanza, il consumatore, con il miraggio del premio della lotteria, diventa una sorta di "propulsore" del rispetto, da parte dell' esercente, dell' obbligo fiscale dell' emissione dello scontrino elettronico.

Per arrivare allo scopo tutti i mezzi sono buoni.

UNA RIFLESSIONE FINALE

Le misure descritte favoriscono, in particolare, **la limitazione del contante.** Lo spirito che le ha ispirate ha validissime motivazioni: combattere l' evasione e rispetto da parte di tutti delle norme fiscali, ai fini di una migliore giustizia sociale e di una migliore prospettiva economica di sviluppo per il paese.

Tutto giusto, ma forse questo "nuovo modo di pagare" lascia in fondo all' animo un po' di tristezza.

Il vecchio contante va in soffitta! È un bene? Sicuramente sì se pensiamo alle storture del suo utilizzo che ne hanno fatto i "disonesti", creando danni economici a tutta la comunità.

Romanticamente, però, bisogna dire che il vecchio contante dava anche, a ognuno di noi, la misura materiale immediata di quanto si poteva disporre economicamente, quanto era possibile spendere in famiglia. Con i nuovi sistemi digitali è sicuro che, l' utilizzo di un "cartoncino di plastica" con banda magnetica e un codice, è sufficiente a dare la sensazione concreta di quanto si sta pagando?

Spendere oggi, poggiando la carta di credito su una macchinetta, sembra una replica, non sempre positiva, del principio *"massimo risultato con il minimo sforzo"*.

Speriamo che utilizzare il bancomat o la carta di credito o la carta prepagata, poggiandoli su una macchinetta, mantenga per tutti la sensazione che si sta, comunque, **spendendo la vecchia carta moneta** e che **le spese sono spese** - a prescindere dalla possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini - e nell' economia familiare vanno controllate, anche se fatte col nuovo metodo digitale, modernamente chiamato *cashless*.

Luglio 2020

Giuseppe Gasparini
Esperto di normativa fiscale